

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI SVHC: ADEMPIMENTI AGOSTANI

di Giorgio Cozzi*

Egregio direttore, sono ancora una volta a richiederle cortesemente uno spazio su Rivista ambiente e Lavoro, in rappresentanza delle SVHC (Substances of Very High Concern). Per il lettore che non è particolarmente avvezzo alla materia disciplinata dal Regolamento Reach (1907/2006/CE), ricordo chi siamo (art. 57 del Regolamento Reach):

- sostanze classificate come Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la Riproduzione (CMR), classificate nelle categorie 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio, si intende di sostanze chimiche e loro miscele);
- sostanze che sono Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT) o molto Persistenti, molto Bioaccumulabili (vPvB), così definite dal REACH (vedi Allegato XIII e relativi criteri);
- sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (ad esempio, gli interferenti endocrini).

Arrivo ora al motivo per il quale richiedo la sua ospitalità: si tratta di un adempimento (per quanto ne so applicato esclusivamente nei patrii confini italiani) connesso all'art. 271 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006 (e successive modifiche e integrazioni). Immagino che qualche lettore, a questo punto, si stia

spazientendo quindi, abbandonano il burocratese e cerco di conquistarmi un minimo di interesse anche dai non addetti ai lavori.

In primis, ricordo che il D.Lgs. 152/2006 è il cosiddetto "Testo Unico Ambientale" e che l'art. 271 comma 7 bis appartiene alla "parte quinta" del suddetto Testo Unico, ovvero alla parte che si occupa delle "emissioni in atmosfera". Richiamo, in sintesi, le disposizioni dell'articolo citato (introdotto con D. Lgs. n° 102/2020):

- le SVHC *"devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse"*;
- i gestori degli stabilimenti nei quali sono coinvolte le predette sostanze presentano all'autorità competente (in genere Provincia / Città Metropolitana) una relazione inerente alla possibilità di sostituire le sostanze pericolose in questione, nel caso in cui le stesse possano comportare emissioni in atmosfera (adempimento espletato dai gestori più solerti entro il 28 agosto 2021);
- ogni cinque anni i gestori degli stabilimenti in cui le sostanze sopra richiamate sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle già menzionate sostanze.

In buona sostanza, entro il 28 agosto 2026, dovrà essere presentata una relazione di aggiornamento di quanto dichiarato nel 2021 in relazione alla possibilità di sostituzione delle SVHC utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.

Nel periodo intercorso tra il 2021 ed oggi, qualche gestore ha avuto necessità di modificare/rinnovare la



* Consulente ambientale, esperto di controllo delle emissioni e inquinamento atmosferico

propria autorizzazione (AUA), con particolare riguardo al titolo autorizzativo "emissioni in atmosfera". In tal caso il "quinquennio" si calcola a partire al rilascio dell'autorizzazione acquisita. C'è però una complicazione (non poteva del resto mancare!): sebbene nelle domande presentate per la modifica o il rinnovo di un'autorizzazione sia stata dichiarata sia la presenza di SVHC, sia la concreta possibilità di sostituirle, in alcuni casi l'autorità competente non ha esplicitamente richiamato nell'autorizzazione rilasciata il disposto dell'art. 271 comma 7 bis; in tali casi, il suggerimento è quello di computare il quinquennio a partire del 28 agosto 2021 (in proposito si richiama anche il disposto della Linea Guida a suo tempo pubblicata dalla Regione Lombardia - DGR 4837/2021).


La sopra menzionata Linea Guida Lombarda contiene indicazioni operative che sono state utili per la presentazione della relazione tecnica iniziale (scadenza 28 agosto 2021) e che, a parer di chi scrive, possono essere altrettanto preziose per l'aggiornamento prossimo venturo (da presentarsi entro il 28 agosto del corrente anno o entro 5 anni dal rilascio di un'autorizzazione conseguita dopo il 28 agosto 2021). Non mi risulta che altre autorità in

materia abbiano fornito indicazioni altrettanto precise, tuttavia, potrei sbagliarmi. Ricordo inoltre che, in seguito alla pubblicazione della suddetta Linea Guida Lombarda, vennero pubblicate anche le FAQ, compilate anche con il prezioso aiuto di Federchimica, decisamente molto utili per definire il campo di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 271 comma 7 bis.

Detto ciò, egregio direttore, la ringrazio per lo spazio che mi potrà dedicare in Dossier Ambiente e, per stavolta, lascio perdere le considerazioni sulla effettiva necessità di introdurre, nell'ordinamento italiano, il disposto del più volte menzionato art. 271 comma 7 bis (visto che la materia è da anni disciplinata, in modo più completo ed articolato, dal Regolamento Reach - 1907/2006/CE). Tant'è: queste sono le disposizioni e, piaccia o no, gli adeguamenti agostani che da esse discendono.

La rappresentante delle SVHC

DMF



Allegati:

- DGR 4837/2021
- FAQ